



COMUNE DI SERRE  
Provincia di Salerno

Sede Via V.Emanuele – Tel.0828/974900 – Fax 0828/974798 – C.F.  
82001850658



Ordinanza n. 7 del 25/05/2020

IL SINDACO

Vista la propria precedente Ordinanza n. 2 in data 09/03/2020, con la quale era stata ordinata la sospensione del mercato di Serre in ragione dell'emergenza da virus COVID;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 in data 20/05/2020, con particolare riferimento al punto 3, che testualmente dispone che: **“Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020, è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti e utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n. 2 alla presente Ordinanza”**;

Visto l'allegato n. 2 all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 49/2020, innanzi citata, il quale dispone:

**“MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO**

- 1. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita.**
- 2. E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani .**
- 3. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;**
- 4. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.**
- 5. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.**
- 6. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.**
- 7. In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.**

**OPERATORI NEL CAMPO ALIMENTARE**

- 1. Ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio.**
- 2. Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti.**
- 3. Uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu).**
- 4. Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti.**
- 5. I banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera di materiale non poroso e sanificabile.**
- 6. Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente.**

- 7. Ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento.**
- 8. L'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo.**
- 9. Informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.**

#### **CLIENTI**

- 1. Non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.**
- 2. E' disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.**

#### **TUTTI**

***Divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.***”;

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica.

#### **ORDINA**

La propria precedente ordinanza n. 2 del 09/03/2020 è revocata;

Da oggi e fino al 03/06/2020, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica da parte del Presidente della Giunta Regionale della Campania, vige l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 49 del 20/05/2020, per cui: ***“Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020, è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti e utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n. 2 alla presente Ordinanza”***;

in forza dell'allegato n. 2 all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 49/2020, innanzi citata, è disposto:

#### ***“MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO***

- 1. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita.***
- 2. E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani .***
- 3. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;***
- 4. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.***
- 5. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.***
- 6. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.***
- 7. In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.***

#### **OPERATORI NEL CAMPO ALIMENTARE**



- 1. Ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio.**
- 2. Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti.**
- 3. Uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu).**
- 4. Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti.**
- 5. I banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera di materiale non poroso e sanificabile.**
- 6. Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente.**
- 7. Ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento.**
- 8. L'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo.**
- 9. Informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.**

#### **CLIENTI**

- 1. Non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.**
- 2. E' disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.**

#### **TUTTI**

***Divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.***”;

Dispone che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di SALERNO;
- Alla Stazione Carabinieri di Serre;
- Al Comando della Polizia Locale;

Il Corpo di Polizia Municipale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Le trasgressioni all'ordinanza n. 49/2020 sono sanzionate come da punto 6 della stessa.

Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, 25 maggio 2020



il Sindaco

Ing. Franco MENNELLA